



Pacchetto di ordinanze agricole primavera 2015:

Consultazione conoscitiva dal 24 novembre 2014 al 16 gennaio 2015

Nr.	Nome dell' ordinanza Numero RS	Livello	Pagina
CF 01	Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD 910.13	CF	1
CF 02	Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm 910.91	CF	3
CF 03	Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt 913.1	CF	5
CF 04	Ordinanza sulla consulenza agricola 915.1	CF	7
CF 05	Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr 916.01	CF	9
UFAG 01	Allegato 4 dell'OIAgr 916.01	UFAG	11
CF 06	Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAIA 916.307	CF	13
DEFR 01	Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali, OLAIA 916.307.1	DEFR	15
CF 07	Ordinanza sull'allevamento di animali, OAlle 916.310	CF	39
CF 08	Ordinanza sulle dichiarazioni agricole, ODAgr 916.51	CF	45

Ordinanza concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti OPD)

Modifica del

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 23 ottobre 2013¹ sui pagamenti diretti è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 2 lett. a, 2^{bis} e 3

² *Concerne soltanto il testo francese.*

^{2bis} Non ha diritto ai contributi la persona fisica o la società di persone che ha preso in affitto l'azienda da una persona giuridica se:

- a. è attiva con funzioni dirigenziali per la persona giuridica; o
- b. possiede una partecipazione di più di un quarto del capitale azionario, sociale o di base o dei diritti di voto della persona giuridica.

³ Hanno diritto a contributi per la biodiversità e per la qualità del paesaggio anche persone giuridiche con sede in Svizzera nonché Cantoni e Comuni, a condizione che siano gestori dell'azienda. Fanno eccezione le persone giuridiche fondate allo scopo di eludere il limite di età o le esigenze relative alla formazione.

Art. 57 cpv. 1

¹ Il gestore è tenuto a gestire le superfici e gli alberi da frutto ad alto fusto nei frutteti (livello qualitativo II) in maniera corrispondente per almeno otto anni, i maggesi fioriti, le fasce di colture estensive in campicoltura e le strisce su superficie coltiva per almeno due anni, i maggesi da rotazione e gli alberi per almeno un anno, le strisce fiorite per impollinatori e altri organismi utili per almeno 100 giorni.

¹ **RS 910.13**

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione,
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda

(Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm)

Modifica del

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'allegato dell'ordinanza del 7 dicembre 1998¹ sulla terminologia agricola è modificato come segue:

Numero 4.4

4.4	Capre nane di oltre 1 anno: tenuta di animali da reddito (grandi effettivi, a scopo di lucro)	0,085
-----	---	-------

Numero 5.1

5.1	Bisonti di oltre 3 anni (riproduttori adulti)	1,00
-----	---	------

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione,

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

¹ RS 910.91

Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 7 dicembre 1998¹ sui miglioramenti strutturali è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1

¹ Si considerano provvedimenti individuali i miglioramenti strutturali per un'azienda, per una comunità aziendale, per una comunità aziendale settoriale o per comunità simili, per l'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale, per la pesca o la piscicoltura e per piccole aziende artigianali.

Art. 7 cpv. 1

¹ Se prima dell'investimento la sostanza rettificata del richiedente supera 800 000 franchi, l'aiuto agli investimenti è ridotto di 5 000 franchi per ogni 20 000 franchi di sostanza supplementare.

Art. 9 cpv. 3, frase introduttiva e cpv. 5

³ Sempre che la sostanza del locatore non superi i limiti di cui all'articolo 7, per gli affittuari di aziende appartenenti a persone fisiche all'infuori della famiglia basta adempiere i seguenti presupposti:

⁵ Per l'aiuto iniziale di cui all'articolo 43 e i provvedimenti volti a migliorare la produzione di colture speciali e il loro adeguamento al mercato nonché per il rinnovo di colture perenni di cui all'articolo 44 capoverso 1 lettera e è sufficiente un contratto di affitto la cui durata corrisponda almeno al termine di rimborso del credito di investimento stabilito.

Art. 11 cpv.1 lett. b

¹ Si considerano provvedimenti collettivi:

RS

¹ RS 913.1

2015-.....

- b. i miglioramenti strutturali per un'azienda di estivazione.

Art. 25 cpv. 2 lett. a

² Esse contengono i seguenti allegati:

- a. decisione passata in giudicato di approvazione del progetto e decisione dei servizi cantonali competenti in merito all'aiuto finanziario del Cantone;

Art. 38 cpv. 3

³ Le superfici agricole utili incluse nel perimetro di un miglioramento strutturale sottostanno all'obbligo di tolleranza dell'articolo 165b della LAgr.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione,
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale

(Ordinanza sulla consulenza agricola)

Modifica del

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 14 novembre 2007¹ sulla consulenza agricola è modificata come segue:

Sostituzione di un'espressione

In tutta l'ordinanza “progetti comuni” è sostituito con “iniziative collettive di progetto”.

Art. 10 Aiuti finanziari per l'esame preliminare di iniziative collettive di progetto

¹ Per l'attività di consulenza relativa all'esame preliminare di iniziative collettive di progetto sono convenuti contrattualmente le prestazioni sollecitate e l'aiuto finanziario per la fornitura delle prestazioni.

² Una volta concluso l'esame preliminare devono in particolare essere disponibili i documenti seguenti:

- a. un'analisi del contesto indicante le esigenze e i potenziali di sviluppo della regione come anche una stima del potenziale di creazione di valore aggiunto o dell'impatto ecologico;
- b. un piano strategico o un piano di realizzazione indicante gli obiettivi del progetto, le misure previste, i promotori, le modalità di finanziamento come pure la redditività o l'utilità ecologica.

³ L'aiuto finanziario per la fornitura delle prestazioni convenute contrattualmente ammonta all'importo forfettario di 20 000 franchi.

¹ RS 915.1

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2015.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione,

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

**Ordinanza
concernente l'importazione di prodotti agricoli
(Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)**

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'allegato 3 dell'ordinanza del 26 ottobre 2011¹ sulle importazioni agricole è modificato secondo la versione qui annessa.

II

¹ La presente ordinanza, fatto salvo il capoverso 2, entra in vigore il 1° gennaio 2015.

² L'allegato 3 punto 5 numeri 09.1 e 09.2 entra in vigore il 1° gennaio 2016.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione,

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

¹ RS 916.01

Allegato 3
(art. 10)

Contingenti doganali interi e parziali

Punto 5

5. Disciplinamento del mercato: uova e prodotti di uova

Contingente doganale n.	Prodotto	Volume del contingente doganale (tonnellate lorde)
[1]	[1]	[1]
...		
09.1	Uova di consumo	17 428
09.1.1	Aumento temporaneo del contingente doganale per il 2015	1 000
09.2	Uova di trasformazione destinate all'industria alimentare	16 307
...		

Punto 12

12. Disciplinamenti del mercato: grano duro, cereali panificabili e cereali grezzi

Contingente doganale n.	Prodotto	Volume del contingente doganale (tonnellate)
		[1]
...		
27.1	Aumento temporaneo del contingente doganale per il 2015	10 000
...		

**Ordinanza
concernente l'importazione di prodotti agricoli
(Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)**

Modifica del ...

L'Ufficio federale dell'agricoltura,

visto l'articolo 31 capoverso 2 dell'ordinanza del 26 ottobre 2011¹
sulle importazioni agricole,

ordina:

I

L'allegato 4 dell'ordinanza sulle importazioni agricole è sostituito dalla versione qui
annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1°luglio 2015.

...

Ufficio federale dell'agricoltura:
Bernard Lehmann

¹ RS 916.01

Allegato 4
(art. 31 cpv. 2)

Liberazione del contingente doganale dei cereali panificabili

Quantitativo parziale del contingente doganale	Periodo per l'importazione all'aliquota di dazio del contingente
30 000 t lorde	5 gennaio – 31 dicembre
30 000 t lorde	7 aprile – 31 dicembre
10 000 t lorde	6 luglio – 31 dicembre
10 000 t lorde	5 ottobre – 31 dicembre

Ordinanza concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali **(Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAIA)**

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 26 ottobre 2011¹ sugli alimenti per animali è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 4 lett. b

⁴In riferimento agli animali, si intende per:

- b. animale destinato alla produzione di derrate alimentari (animale da reddito):* qualsivoglia animale nutrito, allevato o detenuto direttamente o indirettamente per la produzione di derrate alimentari destinate al consumo umano, ivi inclusi animali che non sono destinati al consumo umano ma appartengono a specie che possono essere normalmente destinate al consumo umano in Europa;

Art. 20 cpv. 5

⁵L'UFAG può autorizzare provvisoriamente, previa decisione generale per un periodo di un anno al massimo, l'immissione sul mercato e l'uso degli additivi di cui all'articolo 25 capoverso 1 lettere a-c che non figurano nell'elenco degli additivi stilato dal DEFR conformemente al presente articolo, purché siano autorizzati all'interno dell'UE e siano adempiute le esigenze di cui all'articolo 28.

Art. 22 cpv. 7 note a piè di pagina

⁷Pubblica l'elenco degli additivi autorizzati per alimenti per animali².

¹ **RS 916.307**

² Elenchi degli additivi per alimenti per animali autorizzati consultabili sotto www.agroscope.admin.ch > Pratica > Nutrizione animale > Controllo degli alimenti per animali > Basi legali > Allegato 2.4a, Allegato 2.4b e Allegato 2.4d (per la categoria 4) nonché Allegato 2.5 (per la categoria 5).

Art. 23 cpv. 2

² A seconda del caso, l'UFAG può autorizzare l'importazione, l'immissione sul mercato e l'uso di quantità limitate di alimenti composti per animali da compagnia contenenti additivi di cui all'articolo 25 capoverso 1 lettere a-e non omologati in Svizzera, ma autorizzati all'interno dell'UE.

Art. 32 cpv. 1 lett. e

¹ Gli additivi per alimenti per animali e le premiscele di additivi per alimenti per animali possono essere immessi sul mercato soltanto se l'imballaggio o il contenitore è etichettato. Il produttore, l'imballatore, l'importatore, il venditore e il distributore sono responsabili che l'etichetta rechi, in maniera visibile, chiaramente leggibile e indelebile, redatte almeno in una lingua ufficiale, le seguenti indicazioni relative a ciascun additivo per alimenti per animali contenuto nel prodotto:

- e. le istruzioni per l'uso e i requisiti specifici indicati nell'autorizzazione comprese le specie e le categorie animali cui è destinato l'additivo per alimenti per animali o la premiscela di additivi per alimenti per animali e, all'occorrenza, le raccomandazioni concernenti la sicurezza d'uso previste dall'ordinanza del 18 maggio 2005³ sui prodotti chimici;

Art. 44 cpv. 1

¹ Le imprese del settore dell'alimentazione animale che producono, importano, trasportano, stoccano o immettono sul mercato alimenti per animali applicano e mantengono una procedura scritta permanente secondo i principi HACCP. Questo principio si applica anche agli stabilimenti nella produzione primaria registrati o omologati conformemente all'articolo 47 capoverso 2.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1 luglio 2015.

....

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione,

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Ordinanza del DEFR concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali, additivi per alimenti per animali e alimenti dietetici per animali

**(Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione animale,
OLAIA)**

Modifica del ...

*Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)
ordina:*

I

L'ordinanza del 26 ottobre 2011¹ sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione animale è modificata come segue:

Art. 23c Disposizione transitoria della modifica del ... 2015

Gli additivi per alimenti per animali che con la modifica del ... 2015 sono stralciati dall'elenco degli additivi autorizzati per alimenti per animali di cui all'allegato 2 possono ancora essere immessi sul mercato dopo l'entrata in vigore della modifica nei termini seguenti:

- a. additivi puri: per 12 mesi;
- b. additivi in premiscele: per 18 mesi;
- c. additivi in alimenti composti per animali: per 24 mesi.

II

¹ L'allegato 2 è modificato secondo la versione qui annessa.

III

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

¹ **RS 916.307.1**

IV

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2015.

.....

Dipartimento federale
dell'economia, della formazione e
della ricerca:

Johann N. Schneider-Ammann

Allegato 2
(Art. 17 cpv. 1)

Elenco degli additivi autorizzati per alimenti per animali (elenco degli additivi)

1 Categoria 1: additivi tecnologici

1.1 Gruppo funzionale: a) conservanti

1.1.1 Gruppo funzionale: a) conservanti, in rivalutazione

Gli additivi E 297 ed E 338 sono sostituiti dagli additivi seguenti

N. d'identificazione	Catego-ria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni
							minimo	massimo	
1	2	3	4	5	6	7	mg/kg di alimento completo		8
1a297	1	a	Acido fumarico 99,5 % per le forme solide N. CAS 110-17-8	C ₄ H ₄ O ₄	Pollame e suini	–	–	20 000	Per motivi di sicurezza durante la manipolazione utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, occhiali e guanti.
					Animali giovani nutriti con alimenti d'allattamento	–	–	10 000 ²	
					Altre specie animali	–	–	-	

² per kg di alimenti d'allattamento

N. d'identificazione	Catego-ria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massi-ma	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	7	8		9
1a338	1	a	Acido ortofosforico	Preparazione di acido ortofosforico (67 %-85,7 %) p/p (soluzione acquosa) Sostanza attiva: acido ortofosforico H ₃ PO ₄ N. CAS 7664-38-2 Acidi volatili: ≤ 10 mg/kg (espressi come acido acetico) Cloruri: ≤ 200 mg/kg (espressi come cloro) Solfati: ≤ 1 500 mg/kg (espressi come CaSO ₄)	Tutte	–	–	–	Per motivi di sicurezza durante la manipolazione utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, occhiali, guanti e abbigliamento protettivo. Il tenore di fosforo deve comparire sull'etichetta della premiscela.

1.5.1 Gruppo funzionale: j) regolatori dell'acidità, in rivalutazione

L'additivo E 510 è stralciato.

1.6 Gruppo funzionale: k) additivi per l'insilamento

La tabella degli additivi per l'insilamento è sostituita dalle due tabelle seguenti.

Codice	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Sottogruppo	Uso	Altre disposizioni
	1	k	Benzoato di sodio	Sostanze chimiche	Conservante per insilati	
	1	k	Bisolfato di sodio	Sostanze chimiche	Conservante per insilati	
	1	k	Alfa-amilasi EC 3.2.1.1 a partire da <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> DSM 9553	Enzimi	Conservante per insilati	
	1	k	Alfa-amilasi EC 3.2.1.1 a partire da <i>Aspergillus orizae</i> DS 114 o CBS 585.94	Enzimi	Conservante per insilati	
	1	k	Alfa-amilasi EC 3.2.1.1 a partire da <i>Bacillus subtilis</i> DS 098	Enzimi	Conservante per insilati	
	1	k	Beta-glucanasi EC 3.2.1.6 a partire da <i>Aspergillus niger</i>	Enzimi	Conservante per insilati	
	1	k	Cellulasi EC 3.2.1.4 a partire da <i>Aspergillus niger</i>	Enzimi	Conservante per insilati	
	1	k	Cellulasi EC 3.2.1.4 a partire da <i>Trichoderma longibrachiatum</i> ATCC PTA-10001	Enzimi	Conservante per insilati	
	1	k	Xilanasi EC 3.2.1.8 a partire da <i>Trichoderma longibrachiatum</i>	Enzimi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Enterococcus faecium</i> BIO 34	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Enterococcus faecium</i> CCM 6226	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Enterococcus faecium</i> CNCM I-3236 / ATCC 19434	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Enterococcus faecium</i> NCIMB 11181	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Enterococcus faecium</i> NCIMB 30122	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Enterococcus faecium</i> SF202 DSM 4788 ATCC 53519	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Enterococcus faecium</i> SF301 DSM 4789 ATCC 55593	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Lactobacillus buchneri</i> CCM 1819	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Lactobacillus buchneri</i> KKP. 907	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Lactobacillus casei</i> ATCC 7469	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Lactobacillus paracasei</i> 30151	Microrganismi	Conservante per insilati	

Codice	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Sottogruppo	Uso	Altre disposizioni
	1	k	<i>Lactobacillus paracasei</i> NCIMB 30151	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> 16627	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> C KKP/788/p	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> DSM 11520	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> DSM 12836	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> DSM 12837	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> K KKP/593/p	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> LP287 DSM 5257 ATCC 55058	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> LP329 DSM 5258 ATCC 55942	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> MBS-LP-01	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> NCIMB 30094	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Lactobacillus salivarius</i> CNCM I-3238 / ATCC 11741	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Lactococcus lactis lactis</i> 30044	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Lactococcus lactis lactis</i> NCIMB 30044	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Lactococcus lactis</i> SR 3.54 NCIMB 30117	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Pediococcus acidilactici</i> 30005	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Pediococcus acidilactici</i> DSM 16243	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Pediococcus pentosaceus</i> DSM 12834	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Pediococcus pentosaceus</i> DSM 16244	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Pediococcus pentosaceus</i> MBS-PP-01	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Pediococcus pentosaceus</i> NCIMB 30068	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Pediococcus pentosaceus</i> NCIMB 30089	Microrganismi	Conservante per insilati	
	1	k	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> IFO 0203	Microrganismi	Conservante per insilati	
1k1009	1	k	<i>Pediococcus pentosaceus</i> DSM 14021	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 84/2014
1k1010	1	k	<i>Pediococcus acidilactici</i> DSM 23688 (33-11 NCIMB 30085)	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 84/2014
1k1011	1	k	<i>Pediococcus acidilactici</i> DSM 23689 (33-06 NCIMB 30086)	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 84/2014

Codice	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Sottogruppo	Uso	Altre disposizioni
1k20601	1	k	<i>Enterococcus faecium</i> NCIMB 10415	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 304/214
1k20602	1	k	<i>Enterococcus faecium</i> DSM 22502 (M74 NCIMB 11181)	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 304/2014
1k20710	1	k	<i>Lactobacillus brevis</i> DSM 12835	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 863/2011
1k20711	1	k	<i>Lactobacillus rhamnosus</i> NCIMB 30121	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 1263/2011
1k20713	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> NCIMB 41028	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 841/2012
1k20714	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> L54 NCIMB 30148	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 841/2012
1k20715	1	k	<i>Lactobacillus brevis</i> DSM 21982	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 838/2012
1k20716	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> DSM 23377 (AK 5106 DSM 20174)	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 1065/2012
1k20717	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> CNCM I-3235 / ATCC 8014	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 1065/2012
1k20718	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> IFA 96 (DSM 19457)	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 1065/2012
1k20719	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> DSM 16565	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 1065/2012
1k20720	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> DSM 16568	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 1065/2012
1k20721	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> LMG-21295 (MiLAB 393)	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 1065/2012
1k20722	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> DSM 11672 = <i>Lactobacillus plantarum</i> CNCM MA 18/5U	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 1065/2012
1k20724	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> VTT E-78076	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 1065/2012
1k20725	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> ATCC PTSA-6139 (24011)	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 1065/2012
1k20726	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> LP286 DSM 4784 ATCC 53187	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 1065/2012
1k20727	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> LP318 DSM 4785 (DSM 18113)	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 1065/2012
1k20728	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> LP319 DSM 4786 (DSM 18114)	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 1065/2012
1k20729	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> LP346 DSM 4787 ATCC 55943	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 1065/2012
1k20730	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> LP347 DSM 5284 ATCC 55944	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 1065/2012
1k20731	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> DSM 3676	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 1119/2012
1k20732	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> DSM 3677	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 1119/2012
1k20733	1	k	<i>Lactobacillus buchneri</i> DSM 13573	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 1119/2012

Codice	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Sottogruppo	Uso	Altre disposizioni
1k20734	1	k	<i>Lactobacillus buchneri</i> NCIMB 30139	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 96/2013
1k20735	1	k	<i>Lactobacillus casei</i> ATCC PTA 6135 (LC 32909)	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 96/2013
1k20736	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> NCIMB 30083 (LSI)	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 308/213
1k20737	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> NCIMB 30084 (L-256)	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 308/2013
1k20738	1	k	<i>Lactobacillus buchneri</i> DSM 22501	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 1113/2013
1k20739	1	k	<i>Lactobacillus buchneri</i> NCIMB 40788/CNCM I-4323	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 1113/2013
1k2074	1	k	<i>Lactobacillus buchneri</i> DSM 16774	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 1263/2011
1k20740	1	k	<i>Lactobacillus buchneri</i> 40177/ATCC PTA-6138	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 1113/2013
1k20741	1	k	<i>Lactobacillus buchneri</i> LN4637 ATCC PTA-2494	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 1113/2013
1k20742	1	k	<i>Lactobacillus kefir</i> DSM 19455	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 774/2013
1k20743	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> NCIMB 40027	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 1113/2013
1k20744	1	k	<i>Lactobacillus brevis</i> IFA 92 DSM 23231	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 399/2014
1k20745	1	k	<i>Lactobacillus collinoides</i> DSMZ 16680	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 399/2014
1k20746	1	k	<i>Lactobacillus plantarum</i> PL14D/CSL CECT 4528	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 399/2014
1k20747	1	k	<i>Lactobacillus cellobiosus</i> Q1 NCIMB 30169	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 399/2014
1k2075	1	k	<i>Lactobacillus buchneri</i> DSM 12856	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 1263/2011
1k2077	1	k	<i>Lactobacillus paracasei</i> DSM 16773	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 1263/2011
1k2081	1	k	<i>Lactococcus lactis</i> DSM 11037	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 1263/2011
1k2082	1	k	<i>Lactococcus lactis</i> NCIMB 30160	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 1263/2011
1k2083	1	k	<i>Lactococcus lactis</i> NCIMB 30117 (CCM 4754)	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 227/2012
1k21009	1	k	<i>Pediococcus acidilactici</i> CNCM I-3237 / ATCC 8042	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 304/2014
1k2104	1	k	<i>Pediococcus acidilactici</i> CNCM MA 18/5M (DSM 11673)	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 1119/2012
1k2105	1	k	<i>Pediococcus pentosaceus</i> NCIMB 30171	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 1119/2012
1k2106	1	k	<i>Pediococcus pentosaceus</i> NCIMB 12455	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 1119/2012
1k2107	1	k	<i>Pediococcus pentosaceus</i> NCIMB 30168	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 1119/2012
1k2111	1	k	<i>Propionibacterium acidipropionici</i> CNCM MA 26/4U	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 990/2012

Codice	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Sottogruppo	Uso	Altre disposizioni
1k2706	1	k	<i>Lactobacillus paracasei</i> DSM 16245	Microrganismi	Conservante per insilati	R UE 1263/2011
1k280	1	k	Acido propionico $\geq 99,5$ % C ₃ H ₆ O ₂ N. CAS: 79-09-4			
E 240	1	k	Formaldeide	Sostanze chimiche	Conservante per insilati	
E 250	1	k	Nitrito di sodio	Sostanze chimiche	Conservante per insilati	

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1k280	1	k	Acido propionico	Acido propionico $\geq 99,5$ % C ₃ H ₆ O ₂ N. CAS: 79-09-4	Ruminanti Suini Pollame	- - -	- 30 000 10 000	L'impiego contemporaneo di altri acidi organici alle dosi massime consentite è controindicato. L'additivo deve essere utilizzato in foraggi facili da insilare ³ . L'impiego contemporaneo di altre fonti del principio attivo non deve causare un superamento del tenore massimo consentito. Per motivi di sicurezza durante la manipolazione utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, occhiali, guanti e abbigliamento protettivo.

³ Foraggi facili da insilare: > 3 % di carboidrati solubili nella sostanza fresca (p.es. pianta intera di mais, loglio, bromo o polpa di barbabietola da zucchero).

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1k281	1	k	Propionato di sodio	Propionato di sodio $\geq 98,5\%$ $C_3H_5O_2Na$ N. CAS: 137-40-6	Ruminanti Suini Pollame	- - -	- 30 000 10 000	L'impiego contemporaneo di altri acidi organici alle dosi massime consentite è controindicato. L'additivo deve essere utilizzato in foraggi facili da insilare ⁴ . L'impiego contemporaneo di altre fonti del principio attivo non deve causare un superamento del tenore massimo consentito. Per motivi di sicurezza durante la manipolazione utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, occhiali, guanti e abbigliamento protettivo.

⁴ Foraggi facili da insilare: > 3 % di carboidrati solubili nella sostanza fresca (p.es. pianta intera di mais, loglio, bromo o polpa di barbabietola da zucchero).

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1k284	1	k	Propionato di ammonio	Preparato di propionato di ammonio $\geq 19,0\%$, di acido propionico $\leq 80,0\%$ e di acqua $\leq 30\%$ Propionato d'ammonio: $C_3H_9O_2N$ N. CAS: 17496-08-1	Ruminanti Suini Pollame	- - -	- 30 000 10 000	L'impiego contemporaneo di altri acidi organici alle dosi massime consentite è controindicato. L'additivo deve essere utilizzato in foraggi facili da insilare ⁵ . L'uso simultaneo di altre fonti del principio attivo non deve causare un superamento del tenore massimo consentito. Per motivi di sicurezza durante la manipolazione utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, occhiali, guanti e abbigliamento protettivo.

⁵ Foraggi facili da insilare: > 3 % di carboidrati solubili nella sostanza fresca (p.es. pianta intera di mais, loglio, bromo o polpa di barbabietola da zucchero).

2.2 Gruppo funzionale: b) aromatizzanti

La riga concernente "Tutti i prodotti naturali e i prodotti sintetici corrispondenti ..." è modificata come segue.

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
–			Tutti i prodotti naturali e i prodotti sintetici corrispondenti ad eccezione di quelli elencati nell'allegato del Regolamento UE n. 230/2013 ⁶ e 796/2013 ⁷		Tutte	–	–	–	–

3.2 Gruppo funzionale: b) composti di oligoelementi

3.2.1 Gruppo funzionale: b) composti di oligoelementi, in rivalutazione

La tabella "Composti di oligoelementi, in rivalutazione" è sostituita dalla tabella seguente.

Numero d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Elemento	Additivo	Denominazione chimica	Tenore massimo per kg d'alimento completo con un'umidità del 12 %	Altre disposizioni
1	2	3	4	5	6	7	8
E 1	3	b	Ferro – Fe	Carbonato ferroso (II)	FeCO ₃	Ovini 500 (in totale)	–
				Cloruro ferrico (III), esaidrato	FeCl ₃ · 6H ₂ O	Animali da compagnia 1250 (in totale)	–

⁶ Regolamento di esecuzione (UE) n. 230/2013 della Commissione, del 14 marzo 2013, relativo al ritiro dal mercato di alcuni additivi per mangimi appartenenti al gruppo delle sostanze aromatizzanti e stimolanti dell'appetito, versione della GU L 80 del 21.3.2013, pag. 1.

⁷ Regolamento di esecuzione (UE) n. 796/2013 della Commissione, del 21 agosto 2013, relativo al diniego di autorizzazione della sostanza 3-acetyl-2,5-dimethylthiophene come additivo per mangimi, versione della GU L 224 del 22.8.2013, pag. 4.

Numero d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Elemento	Additivo	Denominazione chimica	Tenore massimo per kg d'alimento completo con un'umidità del 12 %	Altre disposizioni
1	2	3	4	5	6	7	8
				Fumarato ferroso (II)	FeC ₄ H ₂ O ₄	Suinetti fino a una settimana prima dello svezzamento 250 mg/giorno Altri suini 750 (in totale) Altre specie 750 (in totale)	–
				Ossido ferrico (III)	Fe ₂ O ₃		–
				Solfato ferroso (II), monoidrato	FeSO ₄ · H ₂ O		–
				Solfato ferroso (II), eptaidrato	FeSO ₄ · 7H ₂ O		–
				Chelato ferroso d'aminoacidi, idrato	Fe(x) ₁₋₃ · nH ₂ O (x = anione di aminoacidi da proteine di soia, idrolizzato) peso molecolare inferiore a 1500		–
				Chelato ferroso di idrato di glicina	Fe(x) ₁₋₃ · nH ₂ O (x = anione di glicina sintetica)		–
E 2	3	b	Iodio – I	Iodato di calcio anidro	Ca(IO ₃) ₂	Equidi: 4 (in totale); pesci: 20 (in totale); vacche da latte e galline ovaiole: 5 (in totale); altre specie o categorie animali: 10 (in totale)	–
				Ioduro di potassio	KI		–
3b301	3	b	Cobalto – Co	Acetato di cobalto (II) tetraidrato, in forma di cristalli o granuli, aventi un tenore minimo di cobalto del 23 % Particelle < 50 µm: inferiore all'1 %	Co(CH ₃ COO) ₂ · 4H ₂ O N. CAS: 6147-53-1	Per tutte le autorizzazioni relative al cobalto (3b801, 3b802, 3b803, 3b804, 3b805): 1 (in totale)	Soltanto per ruminanti con un rumine funzionante, equidi, lagomorfi, roditori, rettili erbivori e mammiferi da zoo L'additivo è incorporato negli alimenti per animali in
3b302				Carbonato di cobalto (II), in polvere, con un tenore minimo di cobalto del 46 %	CoCO ₃ N. CAS: 513-79-1 Co(OH) ₂		

Numero d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Elemento	Additivo	Denominazione chimica	Tenore massimo per kg d'alimento completo con un'umidità del 12 %	Altre disposizioni
1	2	3	4	5	6	7	8
				Carbonato di cobalto: almeno 75 % Idrossido di cobalto: 3 %-15 % Acqua: massimo 6 % Particelle < 11 µm: inferiore al 90 %	N. CAS: 21041-93-0		<p>forma di premiscela.</p> <p>Devono essere adottate misure di protezione in base ai regolamenti di attuazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro. Durante la manipolazione usare adeguati guanti protettivi e dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio e degli occhi.</p> <p>Indicazioni che devono comparire sull'etichetta dell'additivo e delle premiscelate:</p> <ul style="list-style-type: none"> «Si raccomanda di limitare l'integrazione con cobalto a 0,3 mg/kg di alimenti completi per animali. In questo contesto, vanno presi in considerazione i rischi di carenza di cobalto a causa di condizioni locali e della composizione specifica della dieta.» <p>Indicazioni che devono comparire sull'etichetta dell'additivo e delle premiscelate con 3b1802, 3b803, 3b805:</p>
3b303			Co	Carbonato di idrossido (2:3) di cobalto (II) monoidrato, in polvere, con un tenore minimo di cobalto del 50 % Particelle < 50 µm: inferiore al 98 %	2CoCO ₃ · 3Co(OH) ₂ · H ₂ O N. CAS: 51839-24-8		
3b304			Co	Carbonato di idrossido (2:3) di cobalto (II) monoidrato in granuli rivestiti con un tenore di cobalto di 1 %-5 % Agenti di rivestimento (2,3 %-3,0 %) e disperdenti (scelta del poliossietilene, monolaurato di sorbitano, ricinoleato di glicerina polietilenglicole 300, sorbitolo e maltodestrina) Particelle < 50 µm: inferiore all'1 %	2CoCO ₃ · 3Co(OH) ₂ · H ₂ O N. CAS: 51839-24-8		
3b305			Co	Solfato di cobalto (II) eptaidrato, in polvere, con un tenore minimo di cobalto del 20 % Particelle < 50 µm: inferiore al 95 %	CoSO ₄ · 7H ₂ O N. CAS: 10026-24-1		

Numero d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Elemento	Additivo	Denominazione chimica	Tenore massimo per kg d'alimento completo con un'umidità del 12 %	Altre disposizioni
1	2	3	4	5	6	7	8
							– «Somministrare gli alimenti per animali con questo additivo soltanto in forma esente da polvere.»
E 4 3b409	3	b	Rame – Cu	<p>Acetato di rame, acetato di rame - (II)-, monoidrato</p> <p>Carbonato basico di rame-(II)-, monoidrato</p> <p>Cloruro rameico-(II)-, diidrato</p> <p>Ossido rameico-(II)-</p> <p>Solfato rameico-(II)-, monoidrato</p> <p>Solfato rameico, pentaidrato</p> <p>Dicloruro di rame triidrossido</p> <p>Chelato rameico di aminoacidi, idrato</p>	<p>$\text{Cu}(\text{CH}_3\text{COO})_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$</p> <p>$\text{CuCO}_3 \cdot \text{Cu}(\text{OH})_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$</p> <p>$\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$</p> <p>$\text{CuO}$</p> <p>$\text{CuSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$</p> <p>$\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$</p> <p>$\text{Cu}_2(\text{OH})_3\text{Cl}$</p> <p>$\text{Cu}(\text{x})_{1-3} \cdot \text{nH}_2\text{O}$ (x = anione di aminoacidi)</p>	<p>Suini</p> <ul style="list-style-type: none"> – suinetti fino a 12 settimane: 170 (in totale) – altri suini 25 (in totale) <p>Bovini*</p> <ul style="list-style-type: none"> – alimenti d'allattamento e altri alimenti completi destinati all'alimentazione di bovini prima dell'inizio della ruminazione 15 (in totale) – altri bovini 35 (in totale) <p>Ovini** 15 (in totale)</p> <p>Pesci 25 (in totale)</p> <p>Crostacei 50 (in totale)</p> <p>Altre specie 25 (in totale)</p>	<p>Le seguenti indicazioni devono comparire sull'etichetta e nella documentazione d'accompagnamento:</p> <p>* Per i bovini dopo l'inizio della ruminazione: laddove il tenore di rame negli alimenti sia inferiore a 20 mg/kg: «il tenore di rame in questo alimento può provocare carenza di rame in bovini che si nutrono in pascoli con tenori elevati di molibdeno o di zolfo».</p> <p>** Per gli ovini: laddove il tenore di rame negli alimenti sia superiore a 10 mg/kg: «il tenore di rame in questo alimento può provocare intossicazioni in talune razze ovine».</p>

Numero d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Elemento	Additivo	Denominazione chimica	Tenore massimo per kg d'alimento completo con un'umidità del 12 %	Altre disposizioni
1	2	3	4	5	6	7	8
					di proteine di soia, idrolizzato) peso molecolare inferiore a 1500		
				Chelato rameico di idrato di glicina	$\text{Cu (x)}_{1-3} \cdot \text{nH}_2\text{O}$ (x = anione di glicina sintetica)		
E 5	3	b	Manganese - Mn	Cloruro manganoso (II), tetraidrato	$\text{MnCl}_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$	Pesci 100 (in totale) Altre specie 150 (in totale)	
				Fosfato acido di manganese (II), triidrato	$\text{MnHPO}_4 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$		
				Ossido manganoso (II)	MnO		–
				Solfato manganoso (II), monoidrato	$\text{MnSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$		–
				Chelato di manganese di aminoacidi, idrato	$\text{Mn(x)}_{1-3} \cdot \text{nH}_2\text{O}$ (x = anione di aminoacidi da proteine di soia, idrolizzato) peso molecolare inferiore a 1500		–
				Chelato di manganese di idrato di glicina	$\text{Mn (x)}_{1-3} \cdot \text{nH}_2\text{O}$ (x = anione di glicina sintetica)		–
E 6 3b609	3	b	Zinco – Zn	Acetato di zinco, diidrato	$\text{Zn(CH}_3 \cdot \text{COO)}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$	Animali da compagnia 250 (in totale) Pesci 200 (in totale) Alimenti per allattamento 200 (in totale) Altre specie 150	–
							–
				Cloruro di zinco, monoidrato	$\text{ZnCl}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$		–
							–

Numero d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Elemento	Additivo	Denominazione chimica	Tenore massimo per kg d'alimento completo con un'umidità del 12 %	Altre disposizioni
1	2	3	4	5	6	7	8
				Ossido di zinco	ZnO	(in totale)	-
				Solfato di zinco, eptaidrato	ZnSO ₄ · 7H ₂ O		Tenore di piombo max. 600 mg/kg
				Solfato di zinco, monoidrato	ZnSO ₄ · H ₂ O		
				Octaidrossicloruro di zinco monoidrato	Zn ₅ (OH) ₈ Cl ₂ · (H ₂ O)		
				Chelato di zinco di aminoacidi, idrato	Zn(x) ₁₋₃ · nH ₂ O (x = anione di aminoacidi da proteina di soia idrolizzato) peso molecolare inferiore a 1500)		
				Chelato di zinco di idrato di glicina	Zn (x) ₁₋₃ · nH ₂ O (x = anione di glicina sintetica)		
E 7	3	b	Molibdeno - Mo	Molibdato di sodio	Na ₂ MoO ₄ · 2H ₂ O	Tutte le specie 2,5 (in totale)	
E 8			Selenio - Se	Selenito di sodio	Na ₂ SeO ₃	Tutte le specie 0,5 (in totale)	
				Selenato di sodio	Na ₂ SeO ₄		
3b8.10	3	b		Sel-Plex Forma organica di selenio prodotto da <i>Saccharomyces cerevisiae</i> CNCM I-3060 (lievito al selenio inattivato)	Selenio in forma organica, principalmente selenometionina (63 %) e componenti al selenio di basso peso molecolare (34-36 %) con un tenore di 2000-2400 mg di Se/kg		Riguarda: - Sel-Plex 3b8.10 - Alkosel; R397. 3b8.11 - Selsaf; 3b8.12 - Selisseo; 3b814 - Excential; 3b815

Numero d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Elemento	Additivo	Denominazione chimica	Tenore massimo per kg d'alimento completo con un'umidità del 12 %	Altre disposizioni
1	2	3	4	5	6	7	8
					(97–99 % di selenio organico) Metodo analitico ⁸ : spettrometria di assorbimento atomico con fornetto di grafite Zeeman (AAS) oppure AAS ibrido		1. L'additivo va aggiunto agli alimenti per animali sotto forma di premiscela. 2. Per la sicurezza dell'utente utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione. 3. Supplementazione massima con selenio organico: 0,20 mg Se/kg di alimento completo per animali con un tasso di umidità del 12 %.
3b8.11				Alkosel R397 Selenometionina prodotta da <i>Saccharomyces cerevisiae</i> NCYC R397 (lievito al selenio inattivato)	Caratterizzazione dell'additivo: selenio in forma organica, principalmente selenometionina (63 %) con un tenore di 2000–2400 mg di Se/kg (97–99 % di selenio organico). Metodo analitico: spettrometria di assorbimento atomico con fornetto di grafite Zeeman (AAS) oppure AAS ibrido.		
3b8.12				Selsaf Selenometionina prodotta da <i>Saccharomyces cerevisiae</i> CNCM I-3399 (lievito al selenio inattivato)	Caratterizzazione dell'additivo: selenio in forma organica, principalmente selenometionina (63 %) con un tenore di 2000–2400 mg di Se/kg		

⁸ Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives

Numero d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Elemento	Additivo	Denominazione chimica	Tenore massimo per kg d'alimento completo con un'umidità del 12 %	Altre disposizioni
1	2	3	4	5	6	7	8
3b814					(97-99 % di selenio organico). Caratterizzazione del principio attivo: selenometionina prodotta da <i>Saccharomyces cerevisiae</i> CNCM I-3399 (lievito al selenio inattivato). Metodo analitico: spettrometria di assorbimento atomico con fornetto di grafite Zeeman (AAS) oppure AAS ibrido.		
				Selisseo Analogo idrossilato di seleniomietionina	Preparato solido e liquido dell'analogo idrossilato di seleniomietionina. Tenore di selenio: da 18 000 a 24 000 mg Se/kg Selenio organico > 99 % del Se totale Analogo idrossilato di seleniomietionina > 98 % del Se totale Preparato solido: 5 % analogo idrossilato di seleniomietionina e 95 % vettore Preparato liquido: 5 % analogo idrossilato di seleniomietionina e 95 %		

Numero d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Elemento	Additivo	Denominazione chimica	Tenore massimo per kg d'alimento completo con un'umidità del 12 %	Altre disposizioni
1	2	3	4	5	6	7	8
3b8.15	3	b		L-selenometionina Excential	<p>di acqua distillata Caratterizzazione del principio attivo: selenio organico di analogo idrossilato di selenio-metionina (R,S-2-idrossi-4-acido metilselenobutanoico)</p> <p>Formula chimica: $C_5H_{10}O_3Se$ N. CAS: 873660-49-2</p> <p>Preparato solido di L-seleniometionina contenente selenio nella dose < 40 g/kg</p> <p>Caratterizzazione del principio attivo: selenio organico in forma di L-seleniometionina (acido 2-amino-4-metilseleno-butanoico) da sintesi chimica Formula chimica: $C_5H_{11}NO_2Se$ N° CAS: 3211-76-5 Polvere cristallina contenente L-seleniometionina > 97 % e Selenio > 39 %</p>		

3.3 Gruppo funzionale: c) aminoacidi, loro sali e analoghi

Nella prima tabella l'additivo 3.1.1 è sostituito dall'additivo 3c301 ed è aggiunto l'additivo 3c370. Nella seconda tabella sono aggiunti gli additivi 3c305 e 3b611.

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Descrizione	Indicazioni obbligatorie	Esigenze riguardanti la composizione (nella sostanza originale)		Osservazioni
1	2	3	4	5	6	7		8
3c301	3	c	DL-metionina tecnicamente pura	Metionina: minimo 99 % Denominazione IUPAC: acido 2-ammino-4-(metiltio)butanoico N. CAS: 59-51-8 $C_5H_{11}NO_2S$				La DL-metionina tecnicamente pura può essere utilizzata anche con acqua potabile. Indicazioni che devono comparire sull'etichetta dell'additivo e delle premiscele: «Se l'additivo è somministrato con acqua potabile, occorre evitare l'eccesso di proteine.»
3c370	3	c	L-valina	L-valina minimo 98 % (sulla sostanza secca) Acido 2-ammino-3-metilbutanoico ottenuto da <i>Corynebacterium glutamicum</i> (KCCM 80058) Formula chimica: $C_5H_{11}NO_2$ N. CAS: 72-18-4	Acqua L-valina			Va indicato il tasso di umidità

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Descrizione	Specie o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
3c305	3	c	L-Metionina	L-metionina con una purezza di almeno il 98,5 % [acido (2S)-2-ammino-4-(metiltio) butanoico] prodotta mediante fermentazione di Escherichia coli (KCCM 11252P e KCCM 11340P) Formule chimiche: C ₅ H ₁₁ NO ₂ S N. CAS: 63-68-3				La L-metionina può essere utilizzata anche con acqua potabile. Indicazioni che devono comparire sull'etichetta dell'additivo e delle premiscelate: «Se l'additivo è somministrato con acqua potabile, occorre evitare l'eccesso di proteine.»
3b611	3	c	Chelato di zinco della metionina (1:2)	Polvere con un tenore minimo del 78 % di metionina DL e un tenore di zinco tra il 17,5 % e il 18,5 % Chelato di zinco della metionina: zinco-Metionina 1:2 (Zn(Met) ₂) Formula chimica: C ₁₀ H ₂₀ N ₂ O ₄ S ₂ Zn N. CAS: 151214-86-7	Animali da compagnia Pesci Altre specie Alimenti d'allattamento completi o complementari		250 (in totale) 200 (in totale) 150 (in totale) 200 (in totale)	L'additivo è incorporato negli alimenti per animali in forma di premiscela. Per la sicurezza dell'utente utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione. È opportuno considerare l'importanza del contributo dell'additivo alla dieta con metionina.

3.4 Gruppo funzionale: d) urea e suoi derivati**3.4.1 Gruppo funzionale: d) urea e suoi derivati, in rivalutazione**

La tabella concernente l'urea e i suoi derivati è sostituita come segue.

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Descrizione	Specie o categoria di animali	Tenore massimo in mg/kg di alimento completo per animali con un tasso di umidità del 12 %.	Osservazioni
1	2	3	4	5	6	7	8
3d1	3	d	Urea	Tenore di urea: minimo 97 % Tenore di azoto: 46 % Diaminometanone N. CAS: 58069-82-2, formula chimica: CO(NH ₂) ₂	Ruminanti con un rumine funzionante	8800	Indicare nelle istruzioni per l'uso: «Somministrare urea solo ad animali con rumine funzionante. Somministrare la dose massima di urea in modo graduale. Il tenore massimo di urea deve essere somministrato solo come parte di una dieta ricca di carboidrati facilmente digeribili e con basso tenore di azoto solubile. Un massimo del 30 % del totale di azoto nella razione giornaliera deve derivare da urea-N»

Le categorie 4 e 5 sono stralciate dal presente allegato.

Modifica di altri atti normativi

1. Ordinanza del DEFR del 23 novembre 2005 concernente l'igiene nella produzione primaria⁹

Ingresso

visti gli articoli 4 capoverso 4 e 5 capoverso 1 dell'ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la produzione primaria¹⁰; visto l'articolo 42 capoverso 6 dell'ordinanza del 26 ottobre 2011 sugli alimenti per animali¹¹,

9 RS 916.020.1
10 RS 916.020
11 SR 916.307

Ordinanza sull'allevamento di animali (OAlle)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 31 ottobre 2012¹ sull'allevamento di animali è modificata come segue:

Art. 14 cpv. 1

¹ Nel quadro dei fondi disponibili, le organizzazioni di allevamento riconosciute vengono sostenute per le misure zootecniche concernenti gli animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina, nonché i conigli, i volatili, i camelidi del Nuovo Mondo e le api mellifere, mediante i seguenti contributi a favore degli allevatori:

- a. contributi per l'allevamento (sezione 4) per:
 - 1. tenuta del libro genealogico,
 - 2. esami funzionali;
- b. contributi per la conservazione delle razze svizzere e per progetti di ricerca (sezioni 5 e 6).

Art. 15 cpv. 1 e 2

¹ *Abrogato*

² Il contributo per l'allevamento di bovini è il seguente:

- | | | |
|----|---|------------|
| a. | tenuta del libro genealogico: per ogni animale iscritto nel libro genealogico | 12 franchi |
| b. | esami funzionali: | |
| | 1. per ogni apprezzamento della conformazione (descrizione lineare e classificazione) | 9 franchi |
| | 2. campioni di latte: | |
| | - per ogni analisi di un campione di latte con il me- | 5 franchi |

¹ RS 916.310

todo ICAR A4	
- per ogni analisi di un campione di latte con il metodo ICAR AT4 o ATM4	3.50 franchi
- per ogni analisi di un campione di latte con il metodo ICAR B o C	2.20 franchi
3. per ogni esame della produzione di carne secondo ICAR	26 franchi
4. per ogni prima diagnosi nel quadro dell'esame dello stato di salute con il metodo ICAR	1 franco

*Art. 16 cpv. 1 e 2*¹ *Abrogato*² Il contributo per l'allevamento di equini è il seguente:

- | | |
|---|-------------|
| a. tenuta del libro genealogico: per ogni puledro identificato e iscritto nel libro genealogico | 400 franchi |
| b. esami funzionali: | |
| 1. per ogni esame dello stallone nella stazione | 650 franchi |
| 2. per ogni esame dello stallone nell'azienda | 50 franchi |

*Art. 17 cpv. 1 e 2*¹ *Abrogato*² Il contributo per l'allevamento di suini è il seguente:

- | | |
|---|-------------|
| a. tenuta del libro genealogico: per ogni animale iscritto nel libro genealogico | 150 franchi |
| b. esami funzionali: | |
| 1. per ogni esame nell'azienda con misurazione mediante ultrasuoni e determinazione del peso | 4 franchi |
| 2. per ogni esame nell'azienda con descrizione lineare e determinazione del peso | 4 franchi |
| 3. per ogni esame nell'azienda con misurazione mediante ultrasuoni, descrizione lineare e determinazione del peso | 6 franchi |
| 4. per ogni esame nella stazione | 450 franchi |
| 5. per ogni esame nell'azienda concernente l'odore del verro | 70 franchi |

*Art. 18 Contributi per l'allevamento di ovini, escluse le pecore da latte*¹ Il contributo per l'allevamento di ovini, escluse le pecore da latte, è il seguente:

- | | |
|--|------------|
| a. tenuta del libro genealogico: per ogni animale iscritto nel libro genealogico | 21 franchi |
|--|------------|

- b. esame funzionale: per ogni esame della capacità di sviluppo 12 franchi

² Il contributo per gli esami della capacità di sviluppo è assegnato se il peso alla nascita è rilevato conformemente alla prassi e se è effettuata almeno una pesatura di controllo tra il 35° e il 45° giorno dalla nascita.

Art. 19 cpv. 1 e 2

¹ *Abrogato*

² Il contributo per l'allevamento di caprini e di pecore da latte è il seguente:

- a. tenuta del libro genealogico: per ogni animale iscritto nel libro genealogico 35 franchi
- b. esami funzionali:
1. campioni di latte:
 - per ogni analisi di un campione di latte con il metodo ICAR A4 6 franchi
 - per ogni analisi di un campione di latte con il metodo ICAR AT4 o ATM4 4.50 franchi
 - per ogni analisi di un campione di latte con il metodo ICAR B o C 3.20 franchi
 2. per ogni esame della capacità di sviluppo 26 franchi

Art. 20 Contributi per l'allevamento di camelidi del Nuovo Mondo

Il contributo per l'allevamento di camelidi del Nuovo Mondo per la tenuta del libro genealogico ammonta a 18 franchi per ogni animale iscritto nel libro genealogico.

Art. 21 cpv. 1 e 2

¹ *Abrogato*

² Il contributo per l'allevamento di api mellifere è il seguente:

- a. tenuta del libro genealogico:
1. per ogni regina 50 franchi
 2. per ogni determinazione della purezza della razza mediante analisi del DNA 90 franchi
 3. per ogni determinazione della purezza della razza mediante esame delle ali (indice cubitale) 8 franchi
 4. per ogni stazione di fecondazione A 3000 franchi
 5. per ogni stazione di fecondazione B 500 franchi
- b. esami funzionali:

1. per ogni esame funzionale nell'apiario sperimentale con campione reso anonimo e stima dei valori genetici	440 franchi
2. per ogni esame funzionale nell'apiario sperimentale con campione conosciuto e stima dei valori genetici	180 franchi

Art. 22 cpv. 2

²*Abrogato*

Inserire prima del titolo della sezione 5

Art. 22a Concessione dei contributi

¹ I fondi disponibili per la presente sezione sono ripartiti come segue:

a. allevamento di bovini	72 %
b. allevamento di equini	4 %
c. allevamento di suini	10,75 %
d. allevamento di ovini, escluse le pecore da latte	6,5%
e. allevamento di caprini e di pecore da latte	5,75 %
f. allevamento di camelidi del Nuovo Mondo	0,2 %
g. allevamento di api mellifere	0,8 %

² Se i fondi per una categoria di allevamento non sono sufficienti per concedere i contributi in base alle aliquote di cui agli articoli 15-21, l'UFAG adegua l'importo di ogni misura zootecnica per la categoria di allevamento interessata.

³ Per l'adeguamento è determinante il rapporto tra i costi delle singole misure zootecniche. Per il calcolo del rapporto l'UFAG fa riferimento ai costi dell'ultimo periodo prima dell'anno precedente a quello di contribuzione comprovati dalle organizzazioni di allevamento riconosciute.

Art. 39

Abrogato

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione,

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Ordinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera

(Ordinanza sulle dichiarazioni agricole, ODAgr)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 26 novembre 2003¹ sulle dichiarazioni agricole è modificata come segue:

Sostituzione di un'espressione

In tutta l'ordinanza l'espressione "Ufficio federale" è sostituita con "UFAG".

Art. 1

¹ La presente ordinanza si applica ai seguenti prodotti importati:

- a. carne di animali della specie equina, bovina, ovina, caprina e suina ad eccezione dei cinghiali, di conigli domestici, di volatili domestici ad eccezione delle galline ovaiole e di selvaggina da allevamento biungolata;
- b. preparati di carne e prodotti a base di carne con una quota di carne di almeno il 20 per cento della massa;
- c. uova di pollame domestico (*Gallus domesticus*);
- d. preparazioni a base di uova.

² Essa non si applica agli insaccati scottati, crudi e cotti.

³ Per carne s'intendono tutte le parti commestibili degli animali enumerati al capoverso 1 lettera a.

⁴ Per i preparati di carne e i prodotti a base di carne si applicano le definizioni determinanti del DFI nell'ambito delle derrate alimentari di origine animale.

¹ **RS 916.51**

⁵ Per le uova si applica la definizione del DFI nell'ambito delle derrate alimentari di origine animale.

⁶ Per preparazioni a base di uova s'intendono le uova al tegamino, le uova sode e le uova sode e sbucciate (uova contenute in preparazioni gastronomiche).

Art. 2 Obbligo di dichiarazione

¹ Chiunque consegna ai consumatori prodotti di cui all'articolo 1 capoverso 1 ottenuti mediante metodi di produzione vietati in Svizzera deve dichiararlo all'atto della consegna conformemente agli articoli 3–5.

² La consegna di prodotti ottenuti mediante metodi di produzione vietati in Svizzera nelle strutture collettive come i pubblici esercizi, gli ospedali o gli impianti di ristorazione collettiva deve essere altresì dichiarata conformemente agli articoli 3-5.

³ Dall'obbligo di dichiarazione ai sensi dei capoversi 1 e 2 è esentato chiunque possa provare che i prodotti non sono stati ottenuti mediante metodi di produzione vietati in Svizzera.

⁴ Sono vietate in Svizzera:

- a. la produzione di carne mediante le seguenti sostanze per aumentare le prestazioni degli animali:
 1. sostanze ormonali e non ormonali di cui all'allegato 4 lettera b dell'ordinanza del 18 agosto 2004² sui medicinali veterinari; oppure
 2. sostanze non ormonali di cui all'articolo 160 capoverso 8 LAgr.
- b. la produzione di carne di coniglio domestico e la produzione di uova, se non sono adempiute le esigenze di tenuta degli animali:
 1. per la tenuta di conigli domestici: articoli 7, 10 capoverso 1, 64 e 65 dell'ordinanza del 23 aprile 2008³ sulla protezione degli animali,
 2. per la tenuta di pollame domestico: allegato 1 tabella 9 dell'ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali.

⁵ Per la prova che un prodotto non è stato ottenuto mediante metodi di produzione vietati in Svizzera (prova che il divieto di un metodo di produzione è equivalente) si applicano le esigenze di cui all'articolo 6 o 8.

Art. 3 Dichiarazione della carne, dei preparati di carne e dei prodotti a base di carne

¹ La carne, i preparati di carne nonché i prodotti a base di carne devono essere dichiarati mediante la menzione corrispondente tra «Può essere stato prodotto con sostanze ormonali per aumentare le prestazioni degli animali.» e «Può essere stato

² RS 812.212.27

³ RS 455.1

prodotto con sostanze non ormonali per aumentare le prestazioni degli animali, come antibiotici.». Se del caso vanno dichiarate entrambe le menzioni.

² La carne, i preparati di carne e i prodotti a base di carne di coniglio domestico devono essere dichiarati mediante la menzione «Proveniente da metodo di tenuta non autorizzato in Svizzera».

Art. 4 Dichiarazione per le uova

Le uova e le loro preparazioni devono essere dichiarate mediante la menzione «Provenienti da allevamento in batteria non autorizzato in Svizzera».

Art. 5 Forma della dichiarazione

¹ La dichiarazione deve essere conforme alle disposizioni degli articoli 26-28 dell'ordinanza del 23 novembre 2005⁴ sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso.

² In caso di prodotti preimballati, la dichiarazione deve essere apposta su ogni imballaggio o etichetta. Per prodotti non imballati, la dichiarazione scritta deve essere esposta dove tali prodotti sono offerti.

³ Nelle strutture come gli esercizi pubblici, gli ospedali o gli impianti di ristorazione collettiva, la dichiarazione deve avvenire per scritto. In caso di difficoltà temporanea e a breve termine nell'approvvigionamento di un prodotto, è possibile informare verbalmente in merito alla sua sostituzione.

Art. 6 Prova dell'equivalenza di divieti legali di metodi di produzione

¹ La prova che un prodotto non è ottenuto mediante metodi di produzione vietati in Svizzera è fornita se:

- a. è possibile ricostruire completamente il flusso delle merci mediante le partite conformemente alle prescrizioni determinanti del DFI nell'ambito della caratterizzazione e della pubblicità delle derrate alimentari; e
- b. il prodotto proviene da un Paese in cui esiste, secondo l'elenco dei Paesi (art. 7), un divieto legale equivalente del metodo di produzione della materia prima corrispondente.

² Anziché la prova di cui al capoverso 1 lettera b può essere fornita la prova che un prodotto è stato ottenuto senza utilizzare le sostanze di cui all'articolo 2 capoverso 4 lettera a numero 1 per aumentare le prestazioni degli animali, allegando al prodotto, all'atto dell'importazione, un certificato sanitario riconosciuto dall'Unione europea.

Art. 7 cpv. 1

¹ L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) determina in un elenco (elenco dei Paesi) i Paesi in cui vige un divieto legale di metodi di produzione equivalente a

⁴ SR 817.02

quello menzionato nell'articolo 2 capoverso 4 e che dispongono di un programma di vigilanza corrispondente.

Art. 7a

Abrogato

Art. 9 Riconoscimento delle direttive di produzione

¹ L'UFAG riconosce direttive di produzione di diritto privato come equivalenti al divieto di un metodo di produzione se:

- a. esse contengono un divieto di un metodo di produzione che sia equivalente a quelli di cui all'articolo 2 capoverso 4;
- b. l'osservanza delle direttive di produzione è garantita a livello di fabbricazione del prodotto in base a un programma di certificazione di un ente di certificazione;
- c. un ente di certificazione controlla la separazione del flusso di merci sia nella fase di trasformazione sia nella fase di commercializzazione; e
- d. un ente di certificazione ha emesso una dichiarazione di equivalenza; il rapporto secondo l'articolo 13 capoverso 3 costituisce il fondamento della dichiarazione di equivalenza.

²La domanda di riconoscimento di una direttiva di produzione è presentata dall'importatore presso l'UFAG utilizzando il modulo appositamente previsto.

³L'UFAG comunica all'importatore il risultato della verifica.

⁴La direttiva di produzione è riconosciuta per un anno, fatti salvi il riesame e la revoca, a condizione che la validità della dichiarazione di equivalenza inoltrata con la domanda giusta l'articolo 9 capoverso 1 lettera d sia di almeno nove mesi al momento in cui è presentata la domanda. In caso contrario la durata del riconoscimento della direttiva di produzione è limitata alla validità della dichiarazione di equivalenza inoltrata.

⁵Se l'importatore inoltra entro quattro settimane prima della scadenza della validità della decisione una nuova domanda, l'UFAG decide prima della scadenza della validità della decisione.

Art. 10 Pubblicazione

¹ L'UFAG allestisce periodicamente un elenco dei prodotti riconosciuti sulla base del riconoscimento di una direttiva di produzione di diritto privato come equivalente al divieto di un metodo di produzione.

² L'elenco menziona in particolare l'importatore, il prodotto, il Paese di produzione della materia prima e l'azienda produttrice.

³ L'UFAG è libero di scegliere la forma di pubblicazione preferita.

Art. 11 Enti di certificazione

Gli enti di certificazione devono:

- a. essere accreditati per la loro attività ai sensi dell'ordinanza del 17 giugno 1996⁵ sull'accREDITAMENTO e sulla designazione;
- b. disporre di un'organizzazione ben definita nonché di una procedura di certificazione e di vigilanza (procedura di controllo standard) nella quale sono fissati in particolare i criteri imposti come oneri alle imprese sottoposte al loro controllo, nonché un piano adeguato di provvedimenti applicabili in caso di irregolarità;
- c. disporre di competenza specifica, equipaggiamento e infrastruttura necessari allo svolgimento delle attività di controllo e di certificazione in virtù della presente ordinanza;
- d. disporre di un numero sufficiente di collaboratori che abbiano conoscenze tecniche sufficienti riguardanti la produzione animale e conoscenze sufficienti dei metodi di produzione vietati in Svizzera giusta l'articolo 2 capoverso 4;
- e. garantire che i loro collaboratori dispongano delle necessarie qualificazione, formazione ed esperienza nell'ambito della produzione animale in generale e delle prescrizioni della presente ordinanza in particolare;
- f. essere indipendenti e liberi da ogni conflitto di interesse per quanto riguarda l'attività di controllo e di certificazione in virtù della presente ordinanza; e
- g. disporre di un'adeguata normativa per l'autonomia e la rotazione dei controllori.

Art. 12 Enti di certificazione esteri

¹ Sentito il Servizio svizzero di accreditamento, l'UFAG riconosce gli enti di certificazione esteri per l'esercizio dell'attività, se questi provano di possedere una qualificazione equivalente a quella richiesta in Svizzera.

² Gli enti di certificazione devono segnatamente provare che:

- a. possono soddisfare le esigenze giusta l'articolo 11;
- b. possono assumere gli obblighi giusta l'articolo 13;
- c. conoscono la legislazione svizzera pertinente.

³ È fatto salvo l'articolo 18 capoverso 3 della legge federale del 6 ottobre 1995⁶ sugli ostacoli tecnici al commercio.

⁴ L'UFAG può rilasciare riconoscimenti di durata limitata e vincolarli a oneri. Può segnatamente imporre all'ente di certificazione gli oneri seguenti:

⁵ RS 946.512

⁶ RS 946.51

- a. utilizzare i dati e le informazioni raccolti nell'attività di controllo esclusivamente per fini di controllo e rispettare le prescrizioni svizzere relative alla protezione dei dati;
- b. concordare precedentemente con l'UFAG qualsiasi modifica prevista delle fattispecie importanti per il riconoscimento;
- c. contrarre un'assicurazione responsabilità civile appropriata o costituire riserve sufficienti.

⁵ L'UFAG può revocare il riconoscimento se le condizioni e gli oneri non sono adempiuti.

Art. 13 Controlli

¹ L'ente di certificazione effettua, almeno una volta all'anno, un controllo per azienda. Verifica se tutte le imprese che sottostanno all'obbligo di certificazione adempiono integralmente le prescrizioni della presente ordinanza.

² Oltre al controllo condotto annualmente, l'ente di certificazione effettua controlli saltuari non annunciati in almeno il 10 per cento delle aziende.

³ Sul controllo annuale di cui al capoverso 1 va redatto un rapporto completo all'attenzione dell'UFAG che deve essere controfirmato dalla persona responsabile dell'impresa controllata.

Art. 16 Disposizioni transitorie relative alla modifica del...

I prodotti che devono essere dichiarati secondo il diritto previgente possono essere consegnati dichiarati secondo il diritto previgente fino al 31 dicembre 2015.

II

L'ordinanza del 27 agosto 2008⁷ concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi (OITPA) è modificata come segue:

Art. 11 cpv.1 frase introduttiva e lett. b^{bis}, 3, 6, 9 e 10

¹ La carne secondo l'articolo 1 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza del 26 novembre 2003⁸ sulle dichiarazioni agricole (ODAgr) cui non è allegato un certificato sanitario riconosciuto dall'Unione europea può essere importata soltanto se:

b^{bis} è accompagnata da un certificato sanitario riconosciuto dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV); e

³ Al momento dell'arrivo le partite di carne, per quanto riguarda il possibile utilizzo di sostanze ormonali per aumentare le prestazioni degli animali, devono recare dichiarazioni sugli imballaggi secondo l'articolo 3 capoverso 1 ODAgr in una delle

⁷ RS 916.443.13

⁸ RS 916.51

lingue ufficiali o in inglese. La forma della dichiarazione deve corrispondere all'articolo 5 ODerr.

⁶La carne può essere trasformata in preparati o prodotti a base di carne soltanto se tali preparati o prodotti sono forniti direttamente ai consumatori da parte di aziende di vendita al dettaglio. Questi devono essere dichiarati conformemente al capoverso 4

⁹*Abrogato*

¹⁰I preparati e i prodotti a base di carne possono essere importati soltanto se alla partita è allegato un certificato sanitario riconosciuto dall'Unione europea.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2015.

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione,

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova